CAMERA DEI DEPUTATI N. 1338

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SALERNI; MILITERNI, CONTI, ZACCARI, CAROLI, BERLINGIERI, FOCACCIA, CORNAGGIA MEDICI, PAJETTA NOÈ, CINGOLANI, ZANNINI, DE LUCA ANGELO, AZARA, GRAVA, JANNUZZI e MONETI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 aprile 1964 (*Stampati nn. 3 e 61*)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 maggio 1964

Istituzione del Tribunale di Paola

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in Paola la sede del Tribunale con la circoscrizione territoriale delle Preture di Aiello C., Amantea, Paola, Cetraro, Belvedere M., Scalea e Verbicaro ed avente giurisdizione sui seguenti comuni: Acquappesa, Aieta, Amantea, Belmonte C., Belvedere M., Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia P., Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Papasidero, Praia, Sangineto, S. Lucido, S. Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, S. Domenica Talao, Santa Maria, Scalea, Serra Aiello, Verbicaro, Tortora ed Aiello C.

ART. 2.

Il Governo è delegato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del Tri-

bunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Catanzaro ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del Tribunale anzidetto.

ART. 3.

Gli affari civili e penali pendenti avanti al Tribunale di Cosenza alla data di inizio del funzionamento del Tribunale di Paola ed appartenenti, per ragioni di competenza territoriale, alla giurisdizione di quest'ultimo a sensi dell'articolo 1, sono d'ufficio devoluti alla cognizione di detto Tribunale.

La disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento alla data sopra indicata.